

Articolo 11.

(Organizzazione dei servizi per la prima infanzia)

1. I Comuni autorizzano l'istituzione dei servizi di cui all'articolo 10 in osservanza delle apposite linee guida regionali. Per le strutture di proprietà del Comune, l'autorizzazione è sostituita da una dichiarazione del Sindaco di conformità agli standard previsti dalla presente legge e dalle linee guida.
2. I Comuni trasmettono alla Regione i dati relativi ai soggetti autorizzati ed eventualmente convenzionati.
3. La vigilanza igienico-sanitaria e le prestazioni sanitarie nell'ambito dei servizi per la prima infanzia hanno carattere preventivo e sono assicurate dalle ASL. La vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei servizi per la prima infanzia sono affidati ai Comuni ove viene svolto il servizio.
4. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni fornite alle esigenze degli utenti e delle loro famiglie, i Comuni singoli o associati predispongono specifiche forme di consultazione per raccogliere e fornire informazioni sulle prestazioni rese, individuando altresì modalità di raccolta e di analisi dei segnali di disservizio.